

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 19 LUGLIO 2011

N. 113



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 16

“Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri”.

Pag. 21332

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 17

“Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso”.

Pag. 21336

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2011, n. 15

I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1 agosto 2003, n. 11.

Pag. 21337

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2011, n. 16

Regolamento Regionale per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 9 del 30 maggio 2011.

Pag. 21341

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 16

“Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Sistema della sanità elettronica

1. Il sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia è costituito dal Sistema informativo sanitario regionale, dal Sistema informativo sanitario territoriale, dal Sistema informativo sociale e dagli altri sistemi informativi regionali e aziendali.

2. Il sistema integrato della sanità elettronica è progettato e istituito al fine di garantire:

- a) sostenibilità e controllo della spesa;
- b) efficienza del sistema sanitario regionale, anche al fine di promuovere e garantire l'uso appropriato delle risorse;
- c) continuità assistenziale attraverso la condivisione delle informazioni e la cooperazione applicativa, agevolando anche l'integrazione socio-sanitaria;
- d) qualità e prevenzione del rischio clinico;
- e) partecipazione del cittadino;

f) semplificazione degli accessi e della fruizione dei servizi socio-sanitari.

3. Il sistema integrato di cui al comma 1 è realizzato tramite interconnessione dei sistemi informativi regionali e aziendali, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 (*Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi*) della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*) e successive modifiche e integrazioni.

4. La Regione Puglia, gli organismi e i soggetti sanitari pubblici e privati, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono i soggetti attivi che partecipano al sistema della sanità elettronica in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ciascuno per quanto riguarda i tipi di dati e le operazioni di trattamento dei dati personali di propria competenza.

5. La Regione Puglia, nell'ambito del rapporto di contitolarità del trattamento dei dati di cui al comma 4, assume il ruolo di ente coordinatore, con il compito di promuovere e di adottare, anche nell'interesse degli organismi e dei soggetti del Servizio sanitario regionale (SSR) e del sistema socio-sanitario, atti, documenti e adempimenti previsti dalla normativa in tema di protezione dei dati personali.

Art. 2

Fascicolo sanitario elettronico

1. La presente legge istituisce il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Regione Puglia, autorizzando, ai sensi dell'articolo 20 (*Principi applicabili al trattamento di dati sensibili*) del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali presenti nel sistema integrato di cui all'articolo 1, per le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a) salvaguardia della vita, tutela della salute e della incolumità fisica dell'interessato in situazioni di emergenza, in assenza di consenso dell'interessato, nei limiti di quanto previsto al comma 4;

- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

2. Il FSE della Regione Puglia contiene l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito.

3. Il FSE è organizzato in sezioni, contenenti dati e informazioni nei limiti dei principi di necessità e di indispensabilità rispetto alle finalità di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dell'architettura del FSE è istituita, esclusivamente previo consenso espresso ed esplicito dell'interessato, ai sensi dell'articolo 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) del d.lgs. 196/2003, una sezione contenente dati identificativi e dati idonei a rivelare lo stato di salute, da utilizzare per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, secondo le modalità tecniche e organizzative previste dalla Regione Puglia, in qualità di ente coordinatore.

5. Il FSE è alimentato dai dati trattati nell'ambito del sistema integrato di cui all'articolo 1 della presente legge, nei limiti previsti dal d.lgs. 196/2003 e secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 della l.r. 4/2010 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai fini della garanzia della tutela della salute in situazioni di emergenza, secondo quanto previsto al comma 1, lettera a), nell'ambito del FSE è istituito il profilo sanitario sintetico (o Patient Summary), costituente un nucleo minimo di informazioni, inserite e aggiornate dai Medici di medicina generale (MMG) e dai Pediatri di libera scelta (PLS), che rappresentano i dati indispensabili al supporto e all'inquadramento da parte di ciascun operatore socio-sanitario di un paziente sconosciuto in situazioni di emergenza/urgenza. È fatta salva la facoltà, da parte degli interessati, di esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi all'inserimento di dati da parte del MMG o PLS nel proprio profilo sanitario sintetico.

7. Le finalità di cui al comma 4 sono perseguite dai soggetti del SSR e del Servizio socio-sanitario regionale che prendono in cura l'assistito, con il consenso esplicito da parte dell'interessato, da manifestarsi nelle forme e con le modalità previste dalla Regione Puglia. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

8. Il FSE può essere alimentato con dati o documenti digitali di tipo sanitario forniti direttamente dall'assistito. I dati e i documenti direttamente inseriti non assumono il valore di documento certificato.

9. Le rilevanti finalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono perseguite dalla Regione Puglia nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti con il regolamento di cui al comma 10, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento regionale sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 4/2010 e successive modifiche e integrazioni, i contenuti del profilo sanitario sintetico, l'architettura del FSE, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità di accesso alle diverse sezioni del FSE da parte dei soggetti autorizzati all'utilizzo del sistema integrato di cui all'articolo 1 e la definizione delle modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito, che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, nel rispetto delle regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e delle norme emanate a livello nazionale in materia di FSE.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Puglia.

12. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate agli

enti, agli organismi e ai soggetti pubblici, privati e convenzionati del SSR, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3

(Sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici)

1. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di patologia e di impianti protesici diversi da quelli già istituiti con norme dello Stato sono istituiti dalla Regione Puglia a fini di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti a livello regionale i seguenti registri:

- a) Registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;
- b) Registro broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO);
- c) Registro cardiocirurgia;
- d) Registro cardiorischio;
- e) Registro celiachia;
- f) Registro certificati assistenza al parto (Cedap);
- g) Registro diabete;
- h) Registro diagnosi e referti anatomico - patologiche;
- i) Registro dialisi e trapianto;
- j) Registro effetti indesiderati dovuti all'uso dei cosmetici;
- k) Registro implantologia protesica ospedaliera (RIPO);
- l) Registro infarto miocardico acuto;
- m) Registro malattie ematologiche;
- n) Registro malattie neurologiche degenerative;
- o) Registro malattie rare;
- p) Registro malformazioni congenite;
- q) Registro mesoteliomi;
- r) Registro mielolesioni;

- s) Registro mortalità – raccolta dati a fini statistici;
- t) Registro referti oncologici e oncoematologici;
- u) Registro rete udito;
- v) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
- w) Registro screening oncologici;
- x) Registro sindrome della morte improvvisa infantile;
- y) Registro sorveglianza malattie infettive;
- z) Registro stroke;
- aa) Registro trapianti d'organo;
- bb) Registro tumori di sospetta origine professionale;
- cc) Registro tumori (RT);
- dd) Registro vaccinati.

3. I registri di patologia di cui al comma 2 utilizzano i dati identificativi nei limiti della stretta indispensabilità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute, mediante interconnessione o utilizzo del sistema integrato di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della disciplina regionale.

4. Con regolamento regionale, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 4/2010 e successive modifiche e integrazioni, su proposta dell'Assessore alle politiche della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili), 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) e 154 (Compiti) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs 196/2003, i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

5. I contenuti del regolamento di cui al comma 4 devono in ogni caso conformarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3 (Principio di necessità

nel trattamento dei dati), 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati) e 22 del d.lgs.196/2003.

6. Le attività previste dal presente articolo rien-

trano tra quelle istituzionalmente demandate agli enti del Servizio sanitario nazionale, i quali le svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 luglio 2011

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 17

“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

Finalità della legge

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto a una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti e al fine di un maggiore sviluppo basato sulla riqualificazione urbana tesa al recupero del patrimonio edilizio e alla valorizzazione della tradizione dell’ospitalità e a integrazione dell’articolo 3 (*Destinatari*) della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro) e successive modifiche ed integrazioni, individua la struttura ricettiva denominata “albergo diffuso” e ne disciplina l’attività.

Art.2

Definizione di struttura ricettiva di albergo diffuso

1. Si definisce albergo diffuso una struttura

ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate anche in edifici diversi vicini tra loro.

2. L’albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

3. La Regione incentiva la realizzazione degli alberghi diffusi nei centri storici e nei borghi rurali.

Art.3

Procedure

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle rivenienti dalla l.r. 11/1999 e successive modifiche e integrazioni, per le parti applicabili.

2. Il divieto di cessione di case e appartamenti per vacanze per meno di sette giorni, di cui al comma 4 dell’articolo 41 (Definizione) della l. r. 11/1999, non si applica alle strutture ricettive di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro centoventi giorni il regolamento attuativo dell’albergo diffuso.

4. Il regolamento attuativo specifica, tra l’altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l’albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

Art. 4

Norme finanziarie e finali

1. La presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 luglio 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2011, n. 15

I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R. 1 agosto 2003, n. 11.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Vista la L. R. 1 agosto 2003 n. 11 così come modificata dalla legge 7 maggio 2008, n. 5;

Visto il Regolamento Regionale 15 ottobre 2009, n. 24

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 338 del 08/03/2011 e la successiva di adozione del Regolamento n. 1563 del 12 luglio 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1 agosto 2003, come modificata dalla legge regionale n. 5 del 7 maggio 2008 che istituisce i distretti urbani del commercio.

2. Per distretto urbano del commercio, ai fini del presente regolamento, si intende un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da

operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da un'offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale.

L'ambito può avere un'ampiezza intra comunale, comunale o infra comunale.

Art. 2

Obiettivi

1. La regione Puglia promuove i distretti urbani del commercio come strumento per perseguire le seguenti finalità.

- a. Realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nei centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali.
- b. Promuovere l'aggregazione fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni.
- c. Incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio.
- d. Favorire la collaborazione fra comuni in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, e di copianificazione territoriale per l'ottimizzazione del servizio distributivo ai cittadini.
- e. Valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali.
- f. Favorire l'interrelazione fra commercio e turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio.
- g. Costruire un sistema di governance, di competenze e di conoscenze per lo sviluppo del distretto.
- h. Migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana.
- i. Proporre e definire i progetti di valorizzazione commerciale previsti dall'art. 16 L. reg. 11/2003.

Art. 3

Caratteristiche dei distretti

1) In relazione alle dimensioni dei comuni si possono evidenziare le seguenti tipologie di distretti:

- a) **Distretti diffusi:** attuati da comuni con popolazione residente inferiore a 25.000 abitanti e con meno di 200 esercizi commerciali.
- b) **Distretti urbani:** attuati da comuni con popolazione residente compresa tra 25.000 e 70.000 abitanti e comunque con più di 200 esercizi commerciali.
- c) **Distretti metropolitani:** attuati da comuni con popolazione residente superiore a 70.000 abitanti e con più di 600 esercizi commerciali.

2) Caratteristiche delle tipologie:

- a) I comuni facenti parte dei **distretti diffusi** possono aggregarsi, sottoscrivendo un unico accordo di distretto, per realizzare politiche coordinate e sfruttare sinergie nell'attuazione degli interventi. Le aggregazioni possono coincidere con le unioni di comuni.
- b) All'interno **dei distretti urbani** viene individuato un unico accordo di distretto.
- c) All'interno **dei distretti metropolitani** possono essere creati più accordi di distretto, fra loro coordinati, in relazione alle caratteristiche delle diverse zone del territorio.

Art. 4

Costituzione del distretto

1) I distretti urbani del commercio possono essere promossi dai seguenti soggetti:

- a) **dalle amministrazioni comunali in forma singola o associata;**
- b) **dalle associazioni di operatori commerciali.**

2) Condizione necessaria per l'attivazione del distretto è un **accordo** stipulato tra l'Amministrazione comunale, o le Amministrazioni comunali, e gli operatori commerciali dell'area.

3) L'accordo, che fa seguito ad una analisi delle problematiche del commercio dell'area, deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) l'indicazione o la delimitazione dell'area di intervento;
- b) gli obiettivi di riqualificazione da conseguire attraverso il distretto;
- c) l'indicazione dei progetti e delle attività prioritarie;
- d) un regolamento di distretto in cui siano individuate le modalità di gestione del distretto (forma giuridica, organi di gestione, responsabilità organizzative, modalità di coinvolgimento di altri soggetti ecc.);
- e) i compiti e le responsabilità dei soggetti firmatari;
- f) le modalità di finanziamento delle attività del distretto;
- g) la durata dell'accordo, comunque non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e modifica dello stesso.

4) All'accordo possono partecipare, oltre all'Amministrazione comunale e agli operatori commerciali associati, tutti i soggetti interessati alla valorizzazione del territorio, quali ad esempio: Camere di Commercio, fondazioni, pro-loco e altre associazioni di promozione turistica, imprese private, sindacati, associazioni di consumatori e utenti.

5) Nel caso in cui all'accordo di distretto partecipino più comuni, nell'accordo si individua un comune capofila, che funge da referente amministrativo per la regione. A questi fini il comune capofila può essere sostituito dall'unione dei comuni.

6) I distretti possono essere rappresentati da un apposito organismo autonomo di gestione costituito dai soggetti di cui al punto 1 del presente articolo.

7) Sulla base dell'accordo verranno predisposti **progetti operativi** contenenti le azioni di riqualificazione concordate.

8) L'accordo di distretto viene trasmesso alla Regione che verifica la rispondenza dell'accordo al presente regolamento anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste. Alla regione vengono trasmessi anche eventuali rinnovi

o variazioni nell'accordo. La Regione tiene un registro dei distretti urbani costituiti in regione e pubblicizza le loro attività.

Art. 5

Partecipazione degli operatori commerciali

1) Ai fini della sottoscrizione dell'accordo gli operatori commerciali vengono rappresentati: da almeno un'associazione di categoria del commercio di cui all'art. 2 comma 2 della l.r. n. 11/2003 e successive modifiche.

2) Possono associarsi al distretto le aziende aventi sede operativa all'interno del distretto urbano che svolgano attività di commercio in sede fissa, i pubblici esercizi e gli operatori su aree pubbliche operanti in mercati compresi nel distretto urbano. Possono altresì associarsi le attività artigianali, di servizio e altri distretti produttivi purché la loro presenza non costituisca oltre il 40% degli operatori associati.

Art. 6

Rapporti con la programmazione e le politiche comunali

1. L'accordo di distretto può anche prevedere che i comuni firmatari procedano ad un coordinamento degli strumenti normativi riguardanti il settore commerciale. Fra gli altri i comuni aderenti ad un distretto urbano diffuso possono procedere alla definizione di strumenti di programmazione comuni riguardanti:

- a. La programmazione delle medie strutture di vendita e dei centri commerciali di livello locale, prevista dagli artt. 12 e 15 della L.R. 11/2003, dei pubblici esercizi L. 287/1991, e del commercio su aree pubbliche L.R 18/2001;
- b. La progettazione degli interventi di sviluppo, promozione e rivitalizzazione previsti dagli artt. 16 e 17 della L.r. 11/2003
- c. l'utilizzo degli oneri derivanti dall'insediamento e dall'ampliamento di grandi strutture di vendita;
- d. L'identificazione di norme armonizzate fra i comuni del distretto per: l'insediamento di attività commerciali, dei dehors,

la gestione delle aperture domenicali e degli orari di apertura.

Art. 7

Modalità di finanziamento dei distretti

1. I progetti operativi previsti nell'accordo di distretto di cui all'art. 4 comma 7 del presente regolamento vengono realizzati con l'apporto dei contraenti, secondo le competenze e gli impegni sottoscritti nell'accordo.

2. La regione favorisce l'accesso dei comuni e degli operatori a finanziamenti ed agevolazioni anche a valere sui fondi strutturali europei, per la realizzazione dei progetti operativi.

3. La regione inoltre promuove e finanzia la creazione ed il funzionamento dei distretti tramite appositi bandi che definiscono:

- a. le modalità di accesso da parte dei comuni e degli operatori;
- b. le caratteristiche dei progetti da presentare a finanziamento;
- c. le tipologie di contributi previste;
- d. la modulistica e le modalità di presentazione della domanda;
- e. i criteri di valutazione delle domande;
- f. le modalità ed i tempi per la rendicontazione delle spese sostenute;
- g. gli obblighi dei beneficiari;
- h. i controlli ed i casi di revoca o rinuncia
- i. la copertura finanziaria degli interventi.

4. I bandi possono essere articolati per tipologia di distretto.

5. Le domande di finanziamento possono essere presentate dal comune, dall'associazione degli operatori o dall'organismo preposto alla gestione del distretto urbano del commercio, così come individuato dal patto di distretto di cui all'art. 4.

Art. 8

Interventi ammissibili

1. Ferma restando la possibilità di prevedere misure e limiti specifici all'interno dei bandi di cui

all'art. 6 del presente regolamento sono ammissibili le seguenti spese:

- a. spese per la creazione della società di gestione e la remunerazione del manager di distretto;
- b. studi, ricerche e consulenze volte all'analisi dei contesti commerciali e alla individuazione di strategie e piani di marketing e alla realizzazione degli strumenti di programmazione di cui all'art. 7;
- c. attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, siti internet ecc.);
- d. contributi a investimenti volti alla riqualificazione della rete distributiva: (arredi dei negozi, serrande, rifacimento delle vetrine ecc.);
- e. interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi o comuni fra gli operatori del distretto; (sito web, consegna a domicilio, logistica, servizi alla clientela ecc.);
- f. interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento.

2. Nel caso il progetto sia presentato da una o più Amministrazioni Comunali almeno il 50% del contributo deve essere destinato a contribuire a spese degli operatori e delle loro forme associative, con un contributo massimo del 50% sulle spese sostenute.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 15 luglio 2011

VENDOLA

SOMMARIO

- Art. 1** *Oggetto del regolamento*
Art. 2 *Obiettivi*
Art. 3 *Caratteristiche dei distretti*
Art. 4 *Costituzione del distretto*
Art. 5 *Partecipazione degli operatori commerciali*

Art. 9

Monitoraggio delle attività dei distretti

3. La regione, anche attraverso l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 21 della L.R. 11/2003, monitora le attività dei distretti al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e il loro miglioramento. A questo fine può richiedere ai distretti le informazioni e la collaborazione per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Oltre che attraverso i bandi la regione assiste i distretti nel raggiungimento dei loro fini attraverso:

- a) la diffusione ai distretti di informazioni circa le possibilità di accesso a contributi e provvidenze;
- b) la promozione di attività di formazione rivolte alle Amministrazioni comunali, agli organismi degli operatori e ai manager di distretto;
- c) lo scambio di esperienze fra i distretti ed il confronto con casi di successo in Italia e all'estero;
- d) la valorizzazione delle migliori pratiche e la loro diffusione;
- e) l'assistenza nella stesura degli accordi e dei relativi progetti operativi, anche attraverso la definizione di testi di esempio e di riferimento.

Art. 6 *Rapporti con la programmazione e le politiche comunali*

Art. 7 *Modalità di finanziamento dei distretti*

Art. 8 *Interventi ammissibili*

Art. 9 *Monitoraggio delle attività dei distretti*

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2011,
n. 16

Regolamento Regionale per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 9 del 30 maggio 2011.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L. R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n.36;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 6 settembre 1999, n. 28;

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42;

Vista la legge regionale 26 marzo 2007, n. 8;

Vista la legge regionale del 30.05.2011, n. 9;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1461 del 28.06. 2011 e la successiva di adozione del Regolamento n. 1622 del 12 luglio 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Composizione dell'assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni della Regione Puglia.

Art. 2

Convocazione dell'assemblea

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della L.R. n. 9 del 30.05.2011, il Sindaco del comune capoluogo di Regione convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni pugliesi per la prima elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, indicando la data, l'orario e la sede in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

2. Per le successive elezioni l'assemblea è convocata dal Sindaco del comune capoluogo di Regione entro il 30° giorno antecedente il termine di durata del Consiglio.

Art. 3

Candidature

1. Le liste dei candidati al Consiglio direttivo sono composte da un numero di sindaci pari a quello dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Nessun candidato può far parte di più di una lista.

Art. 4

Presentazione delle liste

1. Ogni lista deve comprendere, a pena d'inammissibilità, cinque candidati delle diverse categorie territoriali e demografiche previste dall'art. 4 comma 1, della L.R. n. 9 del 30.05.2011, e deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il comune in cui viene espletato il mandato.

2. La presentazione delle liste dei candidati è effettuata, presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 7° giorno antecedente la data della votazione.

3. Alla presentazione delle liste, di cui al comma precedente, deve essere allegata una dichiarazione di ciascun sindaco candidato, contenente il numero di abitanti residenti nel comune al 31.12.2010 e l'accet-

tazione della candidatura alla carica di componente il Consiglio direttivo; ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno quarantacinque sindaci non compresi tra i candidati della medesima lista, pena l'inammissibilità della stessa.

4. Chi ha sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non può sottoscrivere anche quella di altre liste.

5. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere inoltre l'indicazione del delegato designato alla presentazione e al deposito della stessa presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione.

6. Le liste sono contrassegnate con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione che rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione della lista.

Art. 5

Nomina e compiti dell'ufficio elettorale

1. L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile individua tra i funzionari della Regione Puglia i componenti dell'ufficio elettorale, nominando il presidente, il segretario e due scrutatori.

2. L'ufficio elettorale si riunisce presso la Segreteria del Sindaco del comune capoluogo di Regione, entro il 5° giorno successivo alla presentazione delle liste per verificarne l'ammissibilità, in relazione al rispetto dei criteri fissati dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 30.05.2011.

Art. 6

Modalità di votazione

1. Le votazioni si svolgono dalle ore 10,00 alle 18,00 del giorno fissato.

2. Nelle schede elettorali sono indicati, per ogni lista, i nominativi dei candidati alla carica di componente il Consiglio direttivo.

3. L'elettore ha diritto ad esprimere una preferenza contrassegnando la lista prescelta e apponendo il proprio nome, cognome e comune di appartenenza, in modo leggibile, sulla scheda.

Art. 7

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori attivi tutti i sindaci dei comuni pugliesi o gli assessori delegati.

2. Sono eleggibili alla carica di componente il Consiglio direttivo i sindaci in carica.

Art. 8

Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

2. L'ufficio elettorale provvede, prima delle operazioni di scrutinio, a verificare che il numero delle schede votate corrisponda al numero degli elettori.

3. Lo scrutatore consegna, in successione, le schede votate e le consegna al presidente, che dà lettura del nome del votante e dell'espressione del voto.

4. La scheda viene successivamente consegnata al segretario per il calcolo dei voti e la relativa verbalizzazione: a ciascuna lista è attribuito un numero di voti corrispondente al numero di abitanti del comune del votante, secondo quanto stabilito al precedente art. 4.

5. Al termine dello scrutinio l'ufficio effettua il calcolo del numero di voti espressi per ciascuna lista ed il presidente effettua il controllo numerico finale verificando la corrispondenza tra il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e non votanti.

Art. 9

Modalità per la proclamazione degli eletti

1. L'attribuzione dei seggi avviene dividendo il quoziente elettorale di ciascun lista per uno, per

due, per tre, per quattro e per cinque: risultano eletti, nell'ordine di presentazione nella rispettiva lista, i candidati che abbiano ottenuto il quoziente maggiore, fino alla copertura dei cinque seggi disponibili.

2. Qualora nell'assegnazione dei seggi la categoria territoriale e demografica risulti già attribuita ad altro candidato con un quoziente maggiore, risulterà eletto il candidato della stessa lista che segue nell'ordine di presentazione e che rappresenti la categoria territoriale e demografica non attribuita.

3. La proclamazione dei risultati elettorali

avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art.10
Subentro

1. I componenti eletti cessati a qualsiasi titolo dalla carica di sindaco decadono dalla carica di componente del Consiglio direttivo.

2. Subentra nella carica di consigliere il nuovo Sindaco o il commissario prefettizio dello stesso comune, che esercita le funzioni limitatamente al periodo residuo di durata del mandato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 "*Statuto della Regione Puglia*". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 15 luglio 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**